

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 47 DEL 28-11-2024 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni per l'anno d'imposta 2025.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 20:00, nella sala riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale di Prima convocazione.

Presenti i Signori:

Cereghini Michele	Р	PEDRETTI ISIDORO	Р
BALLARDINI ALBERT	Α	BALLARDINI TIZIANA	P
COMINOTTI CESARE	Р	MAFFEI ALESSIO	Р
CORRADINI GIUSEPPE	Α	BONAPACE ANDREA	Р
VIDI LUCA	Р	VALENTINI DIEGO	Р
ROSSINI LAURA	Р	CUNACCIA FEDERICO	Р
MAFFEI MARCO	Α	COLLINI ILARIA	Α
BINELLI DIEGO	Р	IMPERADORI MASSIMO	Р
BONOMINI MONICA	Р	ZANON MARIO	Р

Assessori esterni:

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 4.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Binelli Raffaele.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor/a BONOMINI MONICA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono nominati scrutatori i Signori: MAFFEI ALESSIO CUNACCIA FEDERICO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, "Legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S.

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 della L.P. n.14/2014, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 e che, in carenza di provvedimenti deliberativi, si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

Viste le aliquote standard fissate a valere per il 2025 dalla citata normativa e dato atto che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della L.P.n.14/2014.

Visti i Protocolli in materia di finanza locale per gli anni 2022 e 2023, peraltro di contenuto confermativo del quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IMIS in vigore dal 2018, nei quali, con riferimento alla manovra della fiscalità locale, la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per diverse categorie catastali - in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, e ai fabbricati ad uso produttivo, quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività economiche. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote medesime con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006) e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Considerato che i Protocolli di intesa in materia di finanza Locale (integrazione 2023 e accordo 2024) hanno confermato per il periodo 2024 il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. del 2023.

Preso atto che il Protocollo in materia di finanza locale sottoscritto in data 18.11.2024 ha confermato per il 2025 il seguente quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. a cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia, con i relativi oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima, in ragione della strutturalità territoriale complessiva della manovra, e precisamente:

- la disapplicazione dell'IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso) misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente;
- l'aliquota agevolata dello 0,55 % per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categoria catastale D1 fino a 75.000 Euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 Euro di rendita e l'aliquota agevolata dello 0,00 % per i fabbricati della categoria catastale D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 Euro; l'aliquota agevolata dello 0,79 % per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1 % per i fabbricati D10 e strumentali agricoli;

- l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 % (anziché dello 0,86 %) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in:
 - a) C1 (fabbricati ad uso negozi);
 - b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);
 - c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
 - d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali);
- la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 Euro (anziché 550,00 Euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 Euro;
- la conferma per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 %.

Esaminati il quadro normativo di riferimento nonché l'intesa sottoscritta tra la Provincia di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, la quale ultima impegna i Comuni, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate.

Ritenuto opportuno, coerentemente e conseguentemente a quanto sopra, al fine di garantire condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità, nel rispetto del protocollo d'intesa, contenere la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie confermando, ove previsto dalla legge, le aliquote e le agevolazioni IM.I.S. anche per l'anno 2025 e di non procedere all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie per le quali sarebbe comunque possibile, dando così continuità e stabilità alla politica tributaria intrapresa negli anni scorsi dal Consiglio Comunale.

Stimato un gettito presunto relativo all'imposta IM.I.S. per l'anno 2025 come quello quantificato per l'anno 2024 in euro 9.650.000,00;

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari a euro 509,95, che il Comune può aumentare fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta;

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione d'imponibile pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con l'IM.I.S. il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Visti i vigenti valori di riferimento delle aree edificabili;

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare all'articolo 5, l'assimilazione ad abitazione principale per le unità immobiliari concesse in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado, per l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

Per quanto premesso, si confermano quindi di seguito le aliquote IM.I.S. a valere sul 2025 relative alle diverse fattispecie imponibili:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE	DEDUZIONE
		D'IMPOSTA	D'IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate	0,35 %	€ 509,95	
per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9,			
e relative pertinenze			
Abitazione principale, fattispecie assimilate	0,00 %		
per le categorie catastali diverse da A1, A8			
ed A9, e relative pertinenze			

Altri fabbricati ad uso abitativo	0,90 %	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55 %	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 %	
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,76 %	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,76 %	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,76 %	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 %	€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate	0,55 %	
Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,90 %	

Accertata la propria competenza a deliberare a termini dell'articolo 49, comma 3, lettera i), del CEL – Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

Dato atto che i provvedimenti in materia di tributi devono essere approvati prima dell'adozione del bilancio di previsione e trovano comunque applicazione dal 1[^]gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art 8, comma 4, del vigente Regolamento IM.I.S. che prevede la possibilità in sede di deliberazione annuale delle aliquote di prevedere scadenze diverse dei versamenti purché più favorevoli al contribuente;

Ritenuto di fissare il termine di versamento dell'acconto per l'anno 2025 al 16 settembre 2025, come deliberato per l'annualità dell'esercizio in corso;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il Codice degli Enti Locale della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Presa visione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.i., dal sostituto Responsabile dell'Area finanziaria ai fini della regolarità tecnica e contabile.

Con voti favorevoli 15, espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, in ordine al contenuto del presente provvedimento.

DELIBERA

1. di confermare, per quanto in premessa esposto, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2025:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate per le <u>sole</u> categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35 %	€ 509,95	
Abitazione principale, fattispecie assimilate per le categorie catastali <u>diverse</u> da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,90 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,76 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,76 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,76 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola e con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola e con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 %		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate	0,55 %		
Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,90 %		

- 2. di fissare il termine di versamento dell'acconto per l'anno 2025 al 16 settembre 2025, come deliberato per l'esercizio in corso;
- 3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, secondo le modalità ed entro i termini di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e ss.mm., decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione, comunicazione individuale o diretta conoscenza;
 - per motivi di legittimità ed in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dall'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed allegati alla presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BONOMINI MONICA

IL SEGRETARIO GENERALE Binelli Raffaele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.